



## Dicastero amministrazione generale

### Servizi centrali

Servizio cancelleria  
Piazza Nosetto 5  
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00  
F +41 (0)58 203 10 20  
cancelleria@bellinzona.ch

Egregi signori  
Giulio Deraita  
Luigi Calanca

11 settembre 2020

## Interrogazione 86/2020

### “Albo comunale: domande di costruzione” di Giulio Deraita e Luigi Calanca

Egregio signor Deraita,  
Egregio signor Calanca,

#### Premessa

L'articolo 6 della Legge edilizia regola la parte della procedura di rilascio della licenza edilizia che interessa la pubblicazione all'albo e ai confinanti interessati.

In particolare, esso sancisce al capoverso uno che “il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda”. Il capoverso 3 stabilisce inoltre che “dalla pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale”.

Per quanto riguarda la Città di Bellinzona, la pubblicazione avviene su indicazione del Settore Edilizia privata competente dell'incarto e dell'invio postale a tutti gli interessati, per il tramite della Cancelleria comunale per l'esposizione all'albo cartaceo (ufficiale) e per il tramite del Settore comunicazione, che gestisce il sito della Città, all'albo online.

Di regola, entrambe le pubblicazioni avvengono 1-2 giorni prima, ritenuto che per ragioni anche di spazio, l'albo cartaceo deve essere gestito con maggiore rigore, mentre l'albo online non conoscendo limiti di spazio consente di anticipare di alcuni giorni l'informazione a beneficio degli utenti interessati.

Nella fattispecie, anche in considerazione che le domande di costruzione che hanno originato l'interrogazione risultavano pronte per la pubblicazione già nei primi giorni di agosto, ma che fino al 17 agosto qualsiasi procedura di pubblicazione ai sensi della LE risultava sospesa in virtù delle ferie giudiziarie (art. 16 LPAm), gli avvisi sono stati pubblicati in anticipo rispetto alla prassi che vale durante il resto dell'anno, quando la pubblicazione può e deve partire prima possibile, quindi subito dopo che l'avviso è stato affisso all'albo e pubblicato online.

Tale procedura di fatto non arreca né danno né crea disparità di trattamento alcuna, ritenuto che in ogni caso, come si evince dalla lettura degli avvisi di pubblicazione medesimi, il periodo durante i quali gli atti possono essere consultati rimane fissato a 15 giorni a decorrere dalla data indicata nell'avviso stesso. Nel caso concreto, dal 17 agosto, primo giorno utile al termine delle citate ferie giudiziarie. Al contrario, anche visto il periodo estivo, essa favorisce una migliore informazione agli interessati, ritenuto inoltre che a causa della situazione pandemica, per esigenze sanitarie e organizzative è stata adottata in via definitiva la prassi di richiedere un appuntamento per la visione degli atti pubblicati.

**1. E' una prassi usuale e corretta?**

Alla luce di quanto sopra indicato, il Municipio ritiene che la pubblicazione anticipata durante le ferie giudiziarie dell'avviso di pubblicazione sia da considerare corretta, anche se ovviamente non obbligatoria.

**2. Indipendentemente dalla risposta alla domanda precedente, per quale motivo sono stati pubblicati con una settimana d'anticipo?**

Come detto, non essendovi limiti di spazio sull'albo online e non ponendosi problemi di natura formale, dato che la pubblicazione vera e propria degli atti presso i due uffici competenti sarebbe partita comunque nei tempi indicati sugli avvisi, la pubblicazione di questi ultimi è avvenuta in anticipo rispetto alla prassi in vigore durante il resto dell'anno, quando i tempi sono forzatamente più ristretti. Il tutto a beneficio di una migliore tempestività nell'informazione, senza arrecare né danni né pregiudizi.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi